SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 aprile 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1985

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 972.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 585 a 591, relativi alla prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 214, e con lo spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento degli studi della prima scuola di specializzazione in cardiologia, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia:

Prima scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 215. — 1. È istituita la prima scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi «La Sapienza».di Roma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

La scuola è in particolare rivolta all'approfondimento dell'area «metodologie diagnostiche non invasive».

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (prima cattedra malattie apparato cardiovascolare presso la prima clinica medica).

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quello sopra richiesto.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli, di cui alle «disposizioni generali» dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, sono le seguenti: malattie dell'apparato cardiovascolare, patologia medica, clinica medica.

5. La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

1) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
3) fisiopatologia cardiorespiratoria;
4) medicina interna generale;
5) semeiotica generale cardiovascolare;
6) informatica medica e strumentazione biomedica;
7) metodologie diagnostiche non invasive;
8) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
9) patologia e clinica cardiovascolare;
10) farmacologia e terapia cardiovascolare.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

1) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica;

2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

3) fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria;

4) medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare;

5) semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idro-salino;
semeiotica fisica cardiovascolare;

6) informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica;

7) metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC; risonanza magnetica nucleare - RMN, metodiche radioisotopiche);

8) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografica);
cardiochirurgia;

9) patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare;

10) farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree negli anni di corso avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno (400 ore annuali + 400 ore riservate all'area elettiva):

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare	ore	20
biochimica e biofisica	»	30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I	»	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria I	»	100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica	»	50
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno (400 ore annuali + 400 ore riservate all'area elettiva):

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II	ore	50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria II	»	50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare I	»	50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica II . . . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica I. . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare I » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare . . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno (400 ore annuali + 400 ore riservate all'area elettiva):

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare II ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II . » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II. . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica II . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare II . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno (400 ore annuali + 400 ore riservate all'area elettiva):

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia . . . . ore 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare III » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: clinici di degenza, reparto di cura intensiva cardiologica, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva (per almeno il 60% del monte ore elettivo nel terzo e quarto anno), laboratori di diagnostica invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

9. La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche necessaria per sostenere gli esami annuali e finali è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola stessa.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

10. La commissione per l'esame annuale è nominata dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa ed è presieduta dal direttore ed è composta dai docenti delle materie relative all'anno di corso. In caso di impedimento di un singolo docente, il direttore può sostituirlo con altro docente della scuola di materia affine.

La commissione esprimerà il suo giudizio con una votazione da 1 a 30 punti; il voto di semplice idoneità è indicato con 6/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone (18/30). A chi avrà conseguito il massimo dei punti potrà essere conferita, all'unanimità, la lode.

11. Gli specializzandi che chiedono il trasferimento da altra università possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del consiglio della scuola subordinatamente alla disponibilità dei posti.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione o a corsi di dottorato di ricerca.

12. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 323

86G0266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1986.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980 recante determinazione delle indennità spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e gli articoli 1, lettera *b)*, e 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1246;

Vista la legge 8 febbraio 1973, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 22 marzo 1980);

Vista la deliberazione dell'assemblea del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in data 18 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980 è sostituito dal seguente:

«Ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta, per la partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea, di commissioni e di altri organi collegiali del Consiglio, e per non più di due sedute giornaliere, una diaria di presenza di L. 60.000».

Il sesto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«Alle persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15, secondo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, spetta una diaria di presenza di L. 45.000».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980 è sostituito dal seguente:

«Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di viaggio, anche con mezzo aereo e automobilistico, nonché delle spese di soggiorno nella misura forfettaria di L. 60.000 per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle otto ore di permanenza fuori dalla loro residenza.

La documentazione delle spese di viaggio deve avere data corrispondente alla riunione per la quale i consiglieri sono convocati.

Per quanto riguarda l'uso di mezzo automobilistico, che viene fatto a proprio rischio dal consigliere, e quindi, senza responsabilità da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il rimborso spese, oltre ai pedaggi autostradali, viene effettuato con l'indennità automobilistica prevista dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni.

Ai consiglieri che per ragioni di lavoro e per altri motivi, si trovano, in corrispondenza della data della riunione degli organi consiliari, limitatamente al territorio nazionale, in località diversa dalla loro abituale residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio dalla località di provenienza.

Il trattamento previsto dai precedenti commi spetta altresì alle persone di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980, è sostituito dal seguente:

«Per i consiglieri che si recano in missione all'estero il rimborso delle spese di soggiorno è fissato in L. 150.000».

Art. 4.

All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Lo stesso trattamento, in sostituzione di ogni altra indennità, è attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali, nominate dal presidente del Consiglio nazionale dell'economina e del lavoro».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977 è così modificato:

«L'indennità di carica prevista dalla stessa norma per i vice presidenti è stabilita in una misura mensile pari all'importo di quaranta diarie e si cumula con il rimborso forfettario mensile di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1980».

Art. 6

Alla relativa spesa si farà fronte con gli stanziamenti previsti dagli appositi capitoli di previsione delle spese del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Le norme del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1986
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 8

86A2430

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 marzo 1986.

Inclusione di sanitari nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene presso l'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1981, con il quale l'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino - U.S.L. n. 1/23 è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 1/23 di Torino, del 5 settembre 1985, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott. Maurizio Merlo, dott. Franco Nessi e dott. Massimo Conforti nella equipe già autorizzata con decreto ministeriale 17 luglio 1981 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 19 febbraio 1986;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino - U.S.L. 1/23 è autorizzato ad includere nell'equipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 17 luglio 1981 per le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico i seguenti sanitari:

Merlo dott. Maurizio, Nessi dott. Franco e Conforti dott. Massimo, assistenti della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Giovanni di Torino.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 1/23 di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A2325

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 marzo 1986.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto comunitario per talune specie di sementi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983;

Visto il regolamento CEE n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972 che fissa le norme generali per la concessione

ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981;

Visto il regolamento CEE n. 1682/72 della commissione del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento CEE n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974;

Visto il regolamento CEE n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento CEE n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976, che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L., modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983;

Visto il regolamento CEE n. 1488/85 del Consiglio del 23 maggio 1985, che fissa, per le campagne di commercializzazione 1986-87 e 1987-88, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi;

Vista la legge del 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972 con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980 con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunità economiche europee per il settore delle sementi di riso;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle occorrenti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1986-87;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni regolamentari e ministeriali

L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1986-87, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 16 ottobre 1971, e successive integrazioni e modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2.

Importo dell'aiuto comunitario

Per la campagna di commercializzazione 1986-87 il regolamento CEE n. 1488/85 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

CEREALI			
Spelta	E.C.U./q.le		11,0
Riso	»	»	14,6
OLEAGINOSE E DA FIBRA			
Lino tessile	»	»	21,6
Lino oleaginoso	»	»	17,1
Canapa monoica	»	»	15,6
FORAGGERE GRAMINACEE			
Agrostide canina	»	»	60,8
Agrostide gigantea	»	»	60,8
Agrostide stolonifera	»	»	60,8
Agrostide tenue	»	»	60,8
Avena altissima	»	»	51,3
Dactylis o pannocchia	»	»	41,6
Festuca arundinacea	»	»	45,0
Festuca ovina	»	»	32,7
Festuca dei prati	»	»	32,7
Festuca rossa	»	»	28,2
Loglio d'Italia	»	»	16,1
Loglio perenne:			
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	»	»	26,7
nuove varietà ed altre	»	»	20,8
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	»	14,6
Loglio ibrido	»	»	16,1
Fleolo bulboso	»	»	40,9
Fleolo o coda di topo	»	»	56,9
Poa dei boschi	»	»	29,7
Fienarola dei prati	»	»	29,7
Poa comune	»	»	29,7
FORAGGERE LEGUMINOSE			
Pisello da foraggio	»	»	zero
Favino	»	»	zero
Lupolina	»	»	24,3
Erba medica (ecotipi)	»	»	16,2
Erba medica (varietà)	»	»	26,7
Trifoglio alessandrino	»	»	35,0
Trifoglio ibrido	»	»	35,1
Trifoglio incarnato	»	»	35,0
Trifoglio pratense o violetto	»	»	38,6
Trifoglio bianco (nano)	»	»	54,1
Trifoglio bianco (ladino)	»	»	54,1
Trifoglio persiano	»	»	35,0
Veccia comune	»	»	23,8

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dell'E.C.U. in lire valido al 1° agosto 1986.

Art. 3.

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto

In applicazione dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72, citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verrà corrisposto al moltiplicatore delle sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi raccolte nel 1986 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie «sementi di base» e «sementi certificate»;

b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varietà, od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dal responsabile della conservazione in purezza della varietà.

Art. 4.

Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1986 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1986 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VII mezzi di produzione - Via XX Settembre, per la preventiva registrazione.

Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varietà e presumibile produzione di sementi in natura.

Una copia dell'indicato elenco sarà inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2, raccolte nel 1986 dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1987, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma, per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso Ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., ragione e sede sociale e generalità del legale rappresentante;

b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;

c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1986 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo di aiuto.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata dei contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonché la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni:

estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.

Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunità europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Art. 6.

Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.

L'Ente nazionale sementi elette rilascerà, a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformità a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7.

Penalità

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A2304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «C.I.R.T.I. - Consorzio installatori reggiani termo idraulici», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20 maggio 1985 nei confronti della società cooperativa a r.l. «C.I.R.T.I. - Consorzio installatori reggiani termo idraulici», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.R.T.I. - Consorzio installatori reggiani termo idraulici» a r.l., con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Bigi Nello in data 29 settembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Barone Alfredo, nato il 12 dicembre 1955 e residente in Parabita (Lecce), via Leopardi, 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì marzo 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2279

DECRETO 15 marzo 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Interni arredamenti, in Osimo Scalo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Interni arredamenti a r.l., con sede in Osimo Scalo (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Interni arredamenti a r.l., con sede in Osimo Scalo (Ancona), costituita per rogito notaio Guido Bucci in data 20 settembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor prof. Giovanni Ciotti, nato a Numana (Anzona) il 25 ottobre 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2276

DECRETO 15 marzo 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Newstylform, in Poggibonsi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Newstylform, con sede in Poggibonsi (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Newstylform, con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito notaio A. Carli di Siena in data 22 novembre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Monaco Rosa, nata ad Acerenza il 22 agosto 1953, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2327

DECRETO 24 marzo 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Muratori ed impiantisti di Roma, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 22 al 26 luglio 1985 nei confronti della società cooperativa Muratori ed impiantisti di Roma, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Muratori ed impiantisti di Roma, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Villani, repertorio n. 12077 in data 17 gennaio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ovidio Ciafardini, via Locatelli, 2, Roma, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2277

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° aprile 1986.

Elevazione a lire 10.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1986, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1989 e 1° aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 - serie generale - del 28 marzo 1986;

Decreta:

L'importo di lire 8.000 miliardi, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale citato in premessa, è elevato a lire 10.000 miliardi.

Saranno osservate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del citato decreto ministeriale 25 marzo 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1986
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 344

86A2476

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 ottobre 1985, n. **973.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla seconda cattedra di patologia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1986
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 261

86G0301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea sulla repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977)

In data 28 febbraio 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 novembre 1985, n. 719 (*Gazzetta Ufficiale* n. 292, supplemento del 12 dicembre 1985) è stato depositato a Strasburgo, presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della convenzione europea sulla repressione del terrorismo (Strasburgo, 27 gennaio 1977). All'atto del deposito dello strumento di ratifica, è stata formulata la seguente riserva prevista dall'art. 13 (1):

«L'Italie déclare qu'elle se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'elle considère comme une infraction politique, ou comme une infraction connexe a une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques; dans ces cas, l'Italie s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:

a) qu'elle a créé un danger collectif pour le vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

b) qu'elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l'ont inspirée; ou bien

c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pou sa realisation».

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 paragrafo 3, la convenzione sopra menzionata entrerà in vigore per l'Italia il 1° giugno 1986.

86A2434

Comunicato concernente la convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980. Completamento del modello di certificato ai sensi dell'art. 6 della convenzione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986 è stato pubblicato un comunicato relativo al completamento del modello di certificato di capacità matrimoniale, in base a quanto previsto dall'art. 6 della convenzione conclusa a Monaco il 5 settembre 1980.

Il Ministero degli affari esteri fa presente che nella parte relativa alle traduzioni delle formule invariabili plurilingue il secondo n. 13 (a fianco delle traduzioni della formula invariabile «Date de délivrance, signature, sceau») va sostituito col n. 15 (numerazione risultante dalla documentazione pervenuta dalla Commissione internazionale dello stato civile).

Sono in corso di ripubblicazione le traduzioni in lingua greca del certificato di capacità matrimoniale, essendosi riscontrato che nella predetta *Gazzetta Ufficiale* i termini in lingua greca sono stati riportati in modo inesatto.

86A2520

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Messina è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2283

MINISTERO DELLA SANITÀ

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Sierra Leone. (Ordinanza 19 marzo 1986)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri concernente la presenza di casi di colera nella Sierra Leone;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Sierra Leone sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e i servizi competenti delle unità sanitarie locali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1986

Il Ministro: DEGAN

86A2330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1986, il dott. Vincenzo Farina, nato a Giuliano il 23 marzo 1943, residente a Napoli in via Amodeo n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Partenopea edilizia cooperativa S.P.E.C.» a r.l., con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 23 aprile 1976, in sostituzione dell'avvocato Francesco Bifulco.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1986, i poteri conferiti al dottor Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Guidonia (Roma), sono stati prorogati fino al 15 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edilizia Faro 71 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita il 7 dicembre 1971 per rogito notaio Francesco Paolo Pipitone ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Fontana Ettore.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1986, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Stalla sociale di Castel Nuovo Bocca d'Adda» a r.l., con sede in Castel Nuovo Bocca d'Adda (Milano), costituita il 9 aprile 1967 per rogito notaio Ettore De Fino ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il ragioniere Daniele Cerabino.

86A2369

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1580,500	1580,500	1581,50	1580,500	1580,75	1580,75	1581 —	1580,500	1580,500	1580,50
Marco germanico	680,500	680,500	680,40	680,500	680,25	680,37	680,250	680,500	680,500	680,50
Franco francese	221,050	221,050	220,50	221,050	221 —	221,10	221,150	221,050	221,050	221,05
Fiorino olandese	604,550	604,550	603,75	604,550	604,50	604,55	604,550	604,550	604,550	604,55
Franco belga	33,150	33,150	33,18	33,150	33,15	33,18	33,222	33,150	33,150	33,15
Lira sterlina	2335,300	2335,300	2339 —	2335,300	2334 —	2334,40	2333,500	2335,300	2335,300	2335,30
Lira irlandese	2054 —	2054 —	2056 —	2054 —	2055 —	2055 —	2056 —	2054 —	2054 —	—
Corona danese	184 —	184 —	184 —	184 —	184 —	184,05	184,100	184 —	184 —	184 —
Dracma	12 —	12 —	10,95	12 —	—	—	11,300	12 —	12 —	—
E.C.U.	1475,500	1475,500	1476,75	1475,500	1475,75	1475,75	1476 —	1475,500	1475,500	1475,50
Dollaro canadese	1118,500	1118,500	1127 —	1118,500	1118 —	1117,25	1116 —	1118,500	1118,500	1118,50
Yen giapponese	8,852	8,852	8,79	8,852	8,835	8,83	8,818	8,852	8,852	8,85
Franco svizzero	813,400	813,400	813 —	813,400	814 —	814,05	814,700	813,400	813,400	813,40
Scellino austriaco	96,700	96,700	96,90	96,700	97 —	96,90	97,100	96,700	96,700	96,70
Corona norvegese	214 —	214 —	217,25	214 —	218 —	218 —	222 —	214 —	214 —	214 —
Corona svedese	217,500	217,500	215,75	217,500	214 —	213,75	210 —	217,500	217,500	217,50
FIM	304,700	304,700	304 —	304,700	302 —	302,35	300 —	304,700	304,700	—
Escudo portoghese	10,450	10,450	10,47	10,450	10,70	10,67	10,900	10,450	10,450	10,45
Peseta spagnola	10,690	10,690	10,83	10,690	10,60	10,58	10,485	10,690	10,690	10,69
Dollaro australiano	1121 —	1121 —	1123 —	1121 —	1116 —	1116,50	1112 —	1121 —	1121 —	1121 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1580,750
Marco germanico	680,375
Franco francese	221,100
Fiorino olandese	604,550
Franco belga	33,186
Lira sterlina	2334,400
Lira irlandese	2055 —
Corona danese	184,050
Dracma	11,650
E.C.U.	1475,750
Dollaro canadese	1117,250
Yen giapponese	8,835
Franco svizzero	814,050
Scellino austriaco	96,900
Corona norvegese	218 —
Corona svedese	213,750
FIM	302,350
Escudo portoghese	10,675
Peseta spagnola	10,587
Dollaro australiano	1116,500

Media dei titoli del 28 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	97 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,225
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,425
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,275
» » » » 1- 8-1983/86	100.075
» » » » 1- 9-1982/86	100,275
» » » » 1- 9-1983/86	100,175
» » » » 1-10-1982/86	100,925
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,750
» » » » 1-12-1982/86	100,775
» » » » 1- 1-1983/87	100,700
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,175
» » » » 1- 5-1983/87	101,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,850
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 1-1984/88	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	100 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,050
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	99,850
» » » » 1- 7-1983/88	101,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,250
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,425
» » » » 1- 7-1990	97,950
» » » » 1-11-1983/90	102,650
» » » » 1-12-1983/90	102,650
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 1- 2-1984/91	102,075
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,550
» » » » 1- 5-1984/91	101,350
» » » » 1- 6-1984/91	101,225
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,400
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1992	98,975
» » » » 1- 2-1992	97,650
» » » » 1- 2-1995	98,800
» » » » 1- 3-1995	96,500
» » » » 1- 4-1995	96,400
» » » » 1- 5-1995	96,725
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,275
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,950
» » » 12 % 1- 2-1988	99,150
» » » 12 % 1- 3-1988	99,675
» » » 12,25% 1- 5-1988	99,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,825
» » » 12,50% 1-10-1988	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,225
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	117 —
» » » » 1983/90 11,50%	110,850
» » » » 1984/91 11,25%	111 —
» » » » 1984/92 10,50%	110,100
» » » » 1985/93 9,6%	103,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M28036

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1985

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1985 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1984		77.360.958.155		
Gestione di bilancio	Entrate finali	219.392.253.856.126		— 115.915.739.778.791
	Spese finali		335.307.993.634.917	
	Rimborso di prestiti		35.424.777.104.918	
	Accensione di prestiti	129.368.208.791.424		
	TOTALE	348.760.462.647.550	370.732.770.739.835	— 21.972.308.092.285
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.862.201.181.353.180	1.809.300.235.446.399	+ 52.900.945.906.781
	Crediti di tesoreria	801.485.368.045.439	832.423.669.302.072	— 30.938.301.256.633
	TOTALE	2.663.686.549.398.619	2.641.723.904.748.471	+ 21.962.644.650.148
	TOTALE COMPLESSIVO	3.012.524.373.004.324	3.012.456.675.488.306	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985			67.697.516.018	— 9.663.442.137
	TOTALE A PAREGGIO	3.012.524.373.004.324	3.012.524.373.004.324	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1984	Al 31 dicembre 1985	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	77.360.958.155	67.697.516.018	— 9.663.442.137
Crediti di tesoreria	156.528.225.979.364	187.466.527.235.997	+ 30.938.301.256.633
TOTALE	156.605.586.937.519	187.534.224.752.015	+ 30.928.637.814.496
Debiti di tesoreria	365.723.047.347.254	418.623.993.254.035	— 52.900.945.906.781
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 209.117.460.409.735	— 231.089.768.502.020	— 21.972.308.092.285

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1985: 1.072 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1985

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**172.988.661.391.863** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**45.858.264.948.949** *				
ENTRATE CORRENTI	**218.846.926.340.812** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**279.396.026.089.087**	Risparmio pubblico	— 60.549.099.748.275 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**545.327.515.314** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**55.911.967.545.830**		
ENTRATE FINALI	**219.392.253.856.126**	**SPESE FINALI**	**335.307.993.634.917**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 115.915.739.778.791
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**35.424.777.104.918**		
ENTRATE FINALI	**219.392.253.856.126**	**SPESE COMPLESSIVE**	**370.732.770.739.835**	Ricorso al mercato	— 151.340.516.883.709
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**129.368.208.791.424**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**348.760.462.647.550**	**SPESE COMPLESSIVE**	**370.732.770.739.835**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 21.972.308.092.285

* Dato provvisorio

86A2433

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazione alla riparazione delle roulottes accantonate suscettibili di ulteriore utilizzazione. (Ordinanza numero 704/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 11 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale vengono devolute alle Forze armate la presa in consegna e la gestione delle roulottes e dei prefabbricati monoblocco tipo containers;

Visti il decreto interministeriale 1° settembre 1982 che istituisce il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile ed i successivi decreti interministeriali che ne prorogano l'attività fino al 30 giugno 1986, ed i connessi compiti di recupero, riattamento dei beni mobili riparabili ed alienazione di quelli di non conveniente riparazione;

Vista la propria ordinanza n. 464/FPC/ZA in data 18 gennaio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1985, con la quale i compiti concernenti il recupero sono stati estesi anche alle roulottes acquistate, con la disponibilità del fondo per la protezione civile, per le esigenze derivate dai sismi del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Ravvisata la necessità di procedere alla rimessa in efficienza delle roulottes che, recuperate per effetto delle predette disposizioni e accantonate nelle apposite aree di transito gestite dal citato raggruppamento, siano suscettibili di riutilizzazione previ interventi economicamente convenienti;

Accertati i termini d'urgenza della operazione al fine di assicurare sia il sollecito sgombero delle menzionate aree e sia la possibilità di pronta dislocazione delle roulottes riattate in aree più vicine alle zone ad alto rischio di calamità naturali, per garantire prontezza di intervento nell'eventualità di emergenza a carattere nazionale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile é autorizzato ad eseguire in proprio o ad affidare a ditte private di riconosciuta capacità la rimessa in efficienza delle roulottes, recuperate e accantonate nelle aree di transito, che diano assoluto affidamento di ulteriore proficua utilizzazione previ interventi economicamente convenienti.

Il comandante del raggruppamento, a tal fine, potrà agire anche in deroga a tutte le procedure previste dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle della contabilità generale dello Stato, affidando i lavori o eseguendo gli acquisti con il sistema in economia.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza faranno carico alle disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2374

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

«Aggiornamento 1985-87» del Piano energetico nazionale
(Deliberazione 20 marzo 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera del 4 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il Piano energetico nazionale;

Viste le delibere del 22 febbraio 1983, con le quali sono state identificate le aree suscettibili di localizzazione di centrali nucleari nelle regioni Lombardia, Piemonte e Puglia;

Vista la delibera del 22 febbraio 1983, con la quale sono state emanate le direttive per la realizzazione dei progetti PEC e CIRENE;

Vista la delibera del 29 novembre 1983, con la quale è stata definitivamente localizzata la centrale termoelettrica di Gioia Tauro;

Viste le delibere del 9 ottobre 1975, con la quale è stato approvato il progetto finalizzato energetico n. 1 e del 22 dicembre 1982, con la quale è stato approvato il progetto finalizzato energetico n. 2 nel quadro del Piano nazionale dell'energia, nonché le delibere del CIPE del 27 gennaio 1982 in materia di coordinamento tra politica dell'energia e attività di ricerca;

Considerato che il Piano si pone come modello di riferimento e presuppone quindi una cadenza naturale di revisione organica delle azioni compiute, dello scenario di riferimento, degli obiettivi e delle azioni da perseguire;

Vista la proposta di «Aggiornamento 1985-87» presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 28 novembre 1985 e dal Senato della Repubblica il 18 dicembre 1985;

Considerato che in attuazione del PEN 1981, sono stati conseguiti sostanziali progressi nella situazione energetica del Paese quali:

la riduzione percentuale di 10 punti della dipendenza dal petrolio;

l'acquisizione di nuove disponibilità di gas naturale dall'Algeria e dall'Unione Sovietica che ha reso possibile il particolare sviluppo della metanizzazione nel Mezzogiorno;

l'incremento dei consumi di carbone, reso possibile dalla trasformazione a carbone delle centrali esistenti e dalla costruzione di nuove centrali a carbone;

l'entrata in funzione della centrale nucleare di Caorso, la localizzazione a Trino Vercellese della centrale Piemonte;

i primi positivi risultati della politica di risparmio energetico attraverso la legge n. 308/1982;

l'avvenuta trasformazione del CNEN in ENEA ed il conseguente ampliamento dei suoi compiti istituzionali;

Considerato tuttavia che si sono verificati ritardi, specie nella localizzazione delle centrali e nella individuazione delle regioni dove avviare le indagini preliminari per la costruzione di nuove centrali, nella politica di risparmio e conservazione dell'energia, nella razionalizzazione del sistema di raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi, nel distacco della DISP dall'ENEA, nella messa a punto operativa del progetto unificato nucleare;

Preso atto delle rettifiche apportate alle previsioni della domanda e dell'offerta di energia per il triennio in corso e per il prossimo decennio;

Considerato che l'«Aggiornamento 1985-87» proposto contiene le integrazioni indicate ed approvate da entrambi i rami del Parlamento a larga maggioranza;

Sentita la commissione consultiva interregionale nella seduta del 6 marzo 1986;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvato l'«Aggiornamento 1985-87» del Piano energetico nazionale 1981 proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che viene a far parte integrante della presente delibera, con le seguenti indicazioni:

1. *Conservazione e sviluppo fonti rinnovabili.*

1.1. Al fine di proseguire la politica di risparmio e di utilizzo razionale dell'energia già avviata con la legge n. 308/1982, è confermato l'impegno di assicurare, in relazione alle specifiche esigenze che si presentino, ulteriori disponibilità finanziarie al settore.

Le necessarie modifiche per l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e per l'ampliamento degli obiettivi di conservazione energetica e di ottimizzazione delle fonti, saranno oggetto di specifici ulteriori provvedimenti legislativi.

1.2. A supporto dell'attuazione dei nuovi ed ulteriori compiti della legge n. 308/1982 dovrà procedersi al potenziamento delle strutture attuali. Tuttavia, considerati i ritardi di alcune regioni, specie del Mezzogiorno, nel dotarsi degli strumenti di attuazione della normativa in questione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilerà affinché gli enti energetici, a norma dell'art. 15 della stessa legge n. 308/1982, rafforzino la collaborazione con le regioni, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, anche con la costituzione di appositi gruppi di lavoro da affiancare alle strutture regionali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto anche conto delle esperienze degli enti energetici, entro sei mesi, formulerà una ipotesi di eventuale costituzione di una agenzia per la promozione e lo sviluppo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. In ogni caso dovrà essere garantita la funzione di supporto nei confronti delle regioni i cui programmi dovessero presentare ulteriori gravi ritardi, o di supplenza e surrogazione ove permanessero ritardi tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi fissati.

1.3. Per la politica di conservazione, recupero e sviluppo delle fonti rinnovabili occorre altresì procedere secondo le seguenti linee:

per il teleriscaldamento occorre estendere la possibilità di accesso alle incentivazioni previste dalla legge n. 308/1982 ad operatori pubblici e/o privati; occorrerà anche verificare l'opportunità e la convenienza del diverso utilizzo delle centrali termoelettriche dismesse dall'ENEL ai fini del teleriscaldamento;

per l'eolico occorre che l'ENEA, l'ENEL, il CNR e l'industria realizzino con urgenza i programmi già concordati per lo sviluppo delle macchine di grande taglia;

per il fotovoltaico attaverso una strategia rigorosa di sviluppo tecnologico, gli enti energetici e gli operatori industriali dovranno mirare all'acquisizione ed al mantenimento di una quota di mercato anche a livello internazionale;

per la produzione idroelettrica minore il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà proposte di modifica dell'art. 4 della legge n. 308/1982 per elevare il livello di potenza fino a 10MW, ed integrerà la commissione ministeriale per l'esame delle domande di contributo di cui all'art. 14 della legge n. 308/1982 con la partecipazione di due rappresentanti regionali.

1.4. Per la geotermia andrà avviato un programma di utilizzazione e recupero delle fonti a bassa entalpia.

2. *Petrolio.*

2.1. Il processo di riduzione della capacità di raffinazione e la razionalizzazione in corso devono essere governati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su basi programmatiche, con l'obiettivo di disporre nel triennio 1985-87, anche per ragioni strategiche e di sicurezza degli approvvigionamenti, di una capacità di distillazione primaria non inferiore a 100 milioni di tonn. e di una capacità di conversione di 25 milioni di tonn.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato farà in modo che il processo di razionalizzazione comporti anche la diminuzione dei rischi di incidenti rilevanti negli impianti, in particolare dando priorità alla dismissione o alla riduzione di capacità di quelli ubicati in centri abitati o ad esso limitrofi. Andrà anche perseguito il miglioramento delle caratteristiche dei prodotti al fine di ridurre gli effetti inquinanti, in aderenza agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie ed agli impegni assunti nell'ambito di convenzioni internazionali riguardanti la materia.

2.2. Al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero e tenuto conto dell'elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti finiti, è necessario estendere l'obbligo del programma di approvvigionamento dai raffinatori agli importatori di detti prodotti.

Andrà ripristinata e sorvegliata la condizione di equilibrio degli oneri tra raffinatori ed importatori, in particolare di quello rappresentato dalle scorte obbligatorie.

Con decorrenza 1986 le scorte obbligatorie, salvo le deduzioni previste per legge, devono essere portate a carico dei raffinatori e degli importatori che immettono al consumo, al fine di migliorare le possibilità di lavoro e di competitività delle raffinerie italiane rispetto a quelle di altri Paesi. Al contempo dovrà porsi allo studio, per la gestione delle scorte, l'eventuale costituzione di un'apposita agenzia.

Al fine di porre gli operatori italiani nella stessa condizione degli altri operatori europei, andrà ripristinata gradualmente la distillazione di trenta giorni, senza interessi, per il pagamento dell'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi incassata dalle società.

È confermata la direttiva di accrescere le possibilità di ricezione e di stoccaggio in raffineria dei prodotti non più disponibili dalla raffinazione, quali, per esempio, il g.p.l.

2.3. Per il sistema logistico il CIPE prende atto dello schema di riassetto del sistema degli oleodotti, e raccomanda la costruzione della bretella Ravenna-Venezia Marghera-Portogruaro-Trieste, con penetrazione nella Valle Padana al fine di assicurare l'approvvigionamento non solo dal versante Alto Tirreno ma anche dall'Adriatico.

2.4. Dovrà essere altresì sviluppata, nel rispetto delle competenze delle regioni, la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti.

Contestualmente alle introduzioni di nuovi criteri in materia di prezzi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotterà gli strumenti amministrativi e promuoverà le iniziative legislative per:

consentire agli operatori la più ampia scelta e la massima flessibilità nella realizzazione degli investimenti necessari ad attuare la razionalizzazione della rete, consistente nella riduzione del numero dei punti vendita e nel correlativo miglioramento dell'efficienza della rete distributiva, che deve essere ammodernata e dotata delle nuove tecniche di vendita in armonia con i processi in atto nei Paesi europei;

modificare il sistema degli orari e delle turnazioni in modo che venga garantito un orario minimo di servizio obbligatorio e valido su tutto il territorio nazionale.

Per i problemi connessi alla ristrutturazione della rete P.V. il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuoverà l'istituzione di un fondo diretto a favorire l'uscita dal mercato degli operatori marginali.

2.5. La stretta correlazione fra regime dei prezzi ed efficienza dei circuiti della raffinazione e della distribuzione impone una riconsiderazione dei criteri di controllo dei prezzi, tale da superarne l'attuale sistema di fissazione da parte del CIP e pervenire gradualmente alla libertà di mercato attraverso fasi intermedie di sorveglianza dei prezzi.

A processo concluso il controllo sul livello dei prezzi praticati dagli operatori avverrà a posteriori e sarà effettuato in maniera da garantire la massima trasparenza del mercato e del processo di formazione dei prezzi. In ogni caso il CIP interverrà quando si ravvisino comportamenti e manovre di natura speculativa.

Anche a tal fine è urgente l'emanazione di una legislazione antitrust e comunque preventivamente sarà predisposto da parte del Ministro - Presidente delegato del CIP un codice di comportamento che preveda impegni volti ad assicurare il rispetto dei principi necessari allo svolgersi di una sana concorrenza, che sarà sottoscritto da tutti coloro che immettono sul mercato e commercializzano rilevanti quantitativi di prodotto.

Nella definizione delle complesse materie: orari, turni, servizi, ferie, margini, compensi ecc., pur nel rispetto delle competenze regionali e

fermo restando il potere di intervento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche nella sua qualità di Presidente delegato del CIP, dovranno essere stimolati modelli contrattuali fra le OSL, le associazioni di categoria e le direzioni aziendali in modo da tener conto delle specificità delle diverse situazioni aziendali.

2.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle finanze, adotterà gradualmente nel tempo misure atte a ricondurre il sistema dei prezzi nazionali a quello adottato dagli altri Paesi comunitari, anche mediante la trasformazione dell'imposta di fabbricazione in imposta di consumo compatibilmente con le esigenze di politica economica e di bilancio.

3. *Gas naturale.*

2.1. Il processo di sviluppo delle reti di distribuzione in tutto il Paese e in particolare nel Mezzogiorno, deve essere portato a completamento, superando le diseconomie tecniche che si ripercuotono sul prezzo al consumo e quindi sulla penetrazione.

3.2. Allo scopo di permettere la diffusione del metano per usi civili, il CIP proseguirà in una politica tariffaria che tenda a perequare sul territorio i prezzi del gas per usi civili. A tal fine continuerà ad operare attraverso la modulazione del costo della materia prima e introducendo gradualmente un unico livello tariffario per gli usi civili.

3.3. L'uso del gas naturale per l'alimentazione di centrali elettriche deve essere considerato nel medio periodo, come conseguenza della maggiore disponibilità in attesa del completamento della rete di metanizzazione e, nel lungo periodo, per la soluzione dei problemi di copertura delle punte di domanda di elettricità e per l'integrazione o la sostituzione temporanea di altri combustibili, quando ritenuto economicamente competitivo e quando condizioni ambientali ne richiedano l'impiego.

3.4. L'uso del gas naturale negli altri impianti industriali deve tendere a massimizzare gli effetti positivi in termini sia economici sia di riduzione dell'inquinamento.

3.5. La SNAM agevolerà il vettoriamento del gas prodotto in Italia dai privati che andrà prevalentemente impiegato per uso proprio dietro corresponsione di un canone a copertura di tutti i costi di trasporto.

4. *Carbone.*

4.1. Per garantire il raggiungimento dei programmati livelli di utilizzo del carbone viene confermata la realizzazione delle centrali termoelettriche in costruzione o autorizzate (Brindisi sud, Tavazzano, Sulcis 3°, Fiume Santo 3° e 4°, Gioia Tauro e Pietrafitta). Si rende necessario accelerare le procedure di localizzazione per le centrali di Piombino, Vado Ligure, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Santa Barbara e Sardegna. Ove siano scaduti i termini previsti dalla legge n. 880/1975 e tardino le necessarie intese con le autorità locali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovranno essere esercitati i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e dei lavori pubblici, d'intesa con le autorità comunali e regionali, adegueranno le potenzialità di sbarco del carbone in relazione alle esigenze delle centrali e degli altri operatori privati nel quadro delle necessarie infrastrutture portuali.

4.2. L'ENI svolge funzioni di operatore minerario acquisendo anche titoli di società minerarie all'estero, garantendo, con una programmazione coordinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, lo sbocco certo sul mercato nazionale della propria produzione mineraria.

L'ENI potrà pertanto provvedere ad una parziale copertura dei fabbisogni termoelettrici, correlata anche con l'attivazione di capacità di consumo dell'ENEL nel quadro dei programmi annuali e pluriennali di approvvigionamento di cui alla delibera CIPE del 4 dicembre 1981, con quantità e qualità conformi alla richiesta dell'ENEL ed ai prezzi di mercato.

4.3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuoverà in tempi brevi le iniziative necessarie ad incentivare:

lo sviluppo e l'utilizzo delle miscele acqua carbone in sostituzione degli idrocarburi liquidi anche proponendo modifiche della legge n. 308/1982;

lo sviluppo e l'adozione delle tecnologie di abbattimento delle emissioni inquinanti provenienti dagli impianti termici dell'ENEL, con particolare riferimento alle emissioni di SO_2 e di NO_x;

lo sviluppo e l'adozione di soluzioni adeguate per l'utilizzo delle ceneri e degli altri sottoprodotti;

lo sviluppo dei sistemi di combustione a letto fluido, al fine di utilizzare carboni di qualità scadente e di ridurre le emissioni inquinanti.

4.4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve vigilare sulla valorizzazione delle risorse del Sulcis. In particolare favorirà:

la costituzione della società mista ENI-ENEL ENEA (per quanto concerne l'ENI con una sua azienda caposettore);

l'utilizzo di parte della produzione (almeno 1,3 Mt/a) nelle centrali ENEL in Sardegna;

l'impiego da parte di operatori pubblici e privati.

5. *Nucleare.*

5.1. La fonte nucleare, oltre a presentare un margine di economicità rispetto a quelle tradizionali, consente il miglioramento della bilancia commerciale del Paese e una maggiore competitività dell'industria italiana coinvolta nel progetto unificato della prescelta filiera PWR. È necessario dare attuazione alla lettera *B)* del punto 4, della delibera del 4 dicembre 1981, avviando l'esecuzione delle indagini di qualificazione tecnica dei siti, per le centrali della Puglia, unitamente all'accertamento delle idoneità tecniche delle aree della Lombardia esercitando, ove necessario, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge n. 393/1975.

5.2. Dovrà essere programmato un avvio cadenzato di ulteriori centrali per complessivi 4.000 MW, in relazione alla domanda aggiuntiva di energia ed alla esigenza di sostituzione degli impianti obsoleti tecnicamente o economicamente.

A tal fine, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuate le regioni Veneto, Sicilia, Campania e Basilicata, dove avviare l'iter di localizzazione per garantire, a partire dal 1987, la disponibilità delle regioni in cui operare la scelta dei siti.

5.3. Per le regioni Emilia-Romagna e Lazio verrà verificata in termini tecnici e di sicurezza la fattibilità della costruzione di altre tre unità. Al termine della verifica, previa delibera del CIPE, d'intesa con le regioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEL predisporrà la documentazione necessaria per attivare l'istruttoria tecnica di cui all'art. 4 della legge n. 393/1975 e dar corso al prescritto parere da trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle regioni interessate attivando quanto previsto per le decisioni finali dalla normativa vigente.

5.4. Per il combustibile utilizzato dalle centrali, in previsione della saturazione, che si realizzerà nel 1994, delle capacità delle piscine di custodia ubicate nelle centrali, l'ENEL in collaborazione con l'ENI e con l'ENEA, sotto il controllo della DISP, curerà la realizzazione di uno o più depositi temporanei, tenendo anche conto delle eventuali future realizzazioni di impianti industriali di riprocessamento del combustibile irradiato.

5.5. Per le scorie ad alta attività saranno proseguite, da parte dell'ENEA, ENEL, ENI e sotto il controllo della DISP, le iniziative per l'individuazione delle formazioni geologiche più idonee allo smaltimento finale e per la classificazione, il condizionamento, lo stoccaggio e la relativa sperimentazione, in collaborazione sia con i Paesi che hanno già risolto il problema, sia con quelli che sono ancora alla ricerca di idonee soluzioni, individuando un apposito sito in Italia o all'estero.

5.6. Per i rifiuti a media e bassa attività provenienti dalla produzione di energia elettrica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato formulerà direttive all'ENEL perché provveda ad un programma volto ad ottenere una sostanziale riduzione dei volumi prodotti, utilizzando le tecnologie più appropriate quali, ad esempio, l'incenerimento.

5.7. Per i rifiuti a media e bassa attività provenienti da attività industriali e sanitarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle indicazioni dell'ENEA e delle valutazioni tecniche della DISP, individua uno o più siti per lo

stoccaggio dei rifiuti condizionati. La raccolta dei rifiuti, la realizzazione e la gestione del deposito saranno effettuati sotto la responsabilità dell'ENEA, che potrà avvalersi, nell'immediato, anche dei propri centri di ricerca, opportunamente abilitati dalla DISP. I depositi potranno accogliere anche i rifiuti a media e bassa attività provenienti dalle centrali dell'ENEL.

5.8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proporrà un provvedimento di legge per l'estensione dei contributi agli enti locali, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 8/1983, per i siti individuati per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

5.9. Relativamente ai reattori veloci, si conferma l'interesse al completamento della realizzazione del PEC quale strumento di ricerca e sperimentazione. L'ENEA è impegnato a presentare entro sei mesi dalla presente delibera un programma di gestione dell'impianto che preveda il coinvolgimento di operatori esteri.

5.10. Per il CIRENE il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigilerà affinché entro tre mesi venga costituita la società mista ENEL - ENEA - Ansaldo in modo da assicurare l'entrata in funzione dell'impianto ed il suo esercizio nei tempi previsti, senza aggravi di oneri.

6. *Prezzi e tariffe.*

6.1. Il CIP proseguirà e perfezionerà le azioni intraprese con i provvedimenti adottati nell'agosto 1984, volti alla revisione della normativa sull'onere e sul sovrapprezzo termico, al fine di promuovere l'efficienza della gestione dell'esercizio delle centrali termoelettriche. Dovrà altresì essere affrontato il problema delle imprese elettriche minori, con particolare riferimento a quelle continentali che godono di integrazione tariffaria e che producono a costi di esercizio più elevati di quelli dell'ENEL.

6.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuoverà le iniziative atte a:

estendere alle regioni ed ai comuni che accolgono centrali idroelettriche e geotermiche i benefici previsti dalla legge n. 8/1983;

coordinare le forme di incentivazione attualmente esistenti per i diversi combustibili impiegati nelle centrali;

destinare parzialmente i contributi di cui alle leggi n. 8/1983 e n. 393/1975 al rimborso di parte del costo dell'energia elettrica all'utente.

Nelle aree interessate alla localizzazione delle centrali elettriche l'ENEA e l'ENEL, d'intesa con gli altri operatori e le amministrazioni interessate, promuoveranno iniziative per la soluzione dei problemi sociali ed economici locali impiegando le disponibilità di cui alle già citate leggi n. 8/1983 e n. 393/1975.

6.3. In attesa del completamento degli studi per l'eventuale metanizzazione della Sardegna il CIP, attraverso l'utilizzo della Cassa conguaglio g.p.l., predispone gli strumenti necessari per adeguare, a parità di calorie, il prezzo del g.p.l., per uso industriale in Sardegna al prezzo del gas naturale nel continente per gli stessi usi.

6.4. Al fine di studiare le estensioni delle tariffe multiorarie anche al settore civile, verrà costituito un gruppo di lavoro presso il CIPE incaricato di elaborare entro quattro mesi proposte per le successive iniziative.

Del gruppo di lavoro sono chiamati a far parte due rappresentanti del Ministero dell'industria, un rappresentante dell'ENEL, un rappresentante delle aziende elettriche municipalizzate.

7. *Ambiente e sicurezza.*

7.1. Dovrà essere definita una normativa nazionale con il recepimento della direttiva comunitaria in materia di controllo dei rischi industriali.

A tale proposito il CIPE raccomanda di dare vita ad un apposito ente, già previsto dalla legge n. 85 del 1982, incaricato dei controlli su tutti gli impianti a rischio di incidente rilevante, ivi compresi gli impianti nucleari, ente che potrà, tra l'altro, fornire il supporto tecnico necessario agli enti territoriali e locali per l'espletamento dei compiti ad essi conferiti dalla legge ed in relazione al recepimento della direttiva 82/501/CEE.

7.2. L'introduzione nel nostro ordinamento, secondo le direttive comunitarie, dell'obbligatorietà delle valutazioni di impatto ambientale sarà l'occasione per razionalizzare, e quindi semplificare, le procedure autorizzative assicurando la partecipazione delle istituzioni locali, e, al tempo stesso, la certezza e l'unità di comportamento e di decisione.

Nelle more del recepimento della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985, i progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW non ancora autorizzati, dovranno essere corredati di uno studio di impatto ambientale il più possibile conforme all'allegato terzo della direttiva stessa.

7.3. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti da autoveicoli, onde dar corso all'attuazione della direttiva CEE n. 210 del 20 marzo 1985, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, congiuntamente con quelli per l'ecologia, la sanità, la ricerca scientifica e l'agricoltura, valuterà le soluzioni tecniche dal punto di vista energetico, economico ed ambientale dei prodotti di sostituzione, in armonia con i tempi previsti e le soluzioni adottate dalla Comunità economica europea.

7.4. In termini di emissione di sostanze inquinanti dai grandi impianti di combustione — rilevato che il programma di realizzazione previsto contribuisce alla riduzione complessiva delle emissioni e che l'Italia si è già impegnata, in ambito ECE-ONU, a ridurre le emissioni globali di SO_2 del 30%, entro il 1983, rispetto al 1980 — il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartirà direttive agli enti energetici ed agli operatori privati per il rispetto degli obblighi internazionali assunti.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sulla base delle direttive CEE, promuoverà l'impiego delle tecnologie ritenute più soddisfacenti ivi comprese quelle della desolforazione, sia dal punto di vista ambientale che tecnico-economico.

7.5. Nel costituendo ente dei grandi rischi dovrà confluire l'attuale Direzione generale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) dell'ENEA, della quale nel frattempo viene assicurata l'autonomia funzionale e gestionale dall'ENEA stesso.

Con le norme di recepimento per l'istituzione dell'ente dovrà essere attuata la revisione delle competenze dei vari enti esistenti allo scopo di garantire certezza ed unità di comportamento e di decisione nonché unificare le procedure di controllo e di autorizzazione per gli impianti a rischio di incidente rilevante.

8. *Governabilità energetica.*

8.1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in un quadro unitario di armonizzazione delle competenze attualmente esistenti, dovrà assicurare la governabilità del settore energetico, realizzando un forte coordinamento degli enti energetici pur nel rispetto della funzionalità ed autonomia operativa dei medesimi e degli organi preposti al loro controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà, entro sei mesi, proposte per il potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia, con il conferimento alla medesima di dotazioni organiche professionali e finanziarie adeguate. Ai fini del migliore coordinamento energetico il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvarrà anche del Comitato permanente per l'energia costituito, oltre che dai presidenti degli enti energetici, anche dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali, dell'ambiente e della ricerca scientifica e da quelli di volta in volta interessati in ragione dei temi trattati, o da loro delegati.

8.2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà in tempi brevi una proposta di modifica della legge istitutiva dell'ENEL che risponda alla necessità di riconsiderare, a venti anni dalla nazionalizzazione, il ruolo dell'ente e le modalità con le quali lo stesso opera.

9. *Programmazione finanziaria.*

9.1. Ogni eventuale onere finanziario emergente a carico dello Stato in attuazione della presente delibera deve collocarsi nel quadro di una programmazione finanziaria regolata legislativamente.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2289

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985 con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato di cui alla tabella *B* annessa alla sopracitata legge 3 novembre 1961, n. 1255 (settimo livello funzionale), presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)* del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nelle lingue straniere indicate nell'allegato programma.

Questa università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno, e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

B) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

C) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, e almeno la votazione di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti del terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati asaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazionne dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 9 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 15 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 268

Fac-simile di domanda di ammissione
a concorsi a posti di tecnico laureato
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (1) .... (cognome e nome), domiciliato in .... (luogo e provincia), via .... n. .... cap. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di tecnico laureato (settimo livello funzionale) presso codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana ....;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non avere riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) aver conseguito il diploma di laurea .... presso .... nell'anno accademico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... (oppure indicare se esonerato, rinviato ecc...);

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma .... (3)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

PROGRAMMA D'ESAME

La prima prova scritta verterà sulle moderne tecniche di nutrizione artificiale.

La seconda prova scritta verterà sulla diagnostica delle malattie funzionali dell'esofago.

La prova pratica con relazione scritta verterà sulle modalità di irrigazione colica nei colostomizzati.

La prova orale dovrebbe riguardare la preparazione del colon alla chirurgia e alla endoscopia, mentre la prova di lingua straniera dovrebbe riguardare l'inglese ed il francese.

86A2405

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (seconda qualifica funzionale).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 e l'annessa tabella *B* che autorizza, tra gli altri, l'indizione di concorsi a quattro posti nella carriera ausiliaria tecnica;

Ritenuto, pertanto, di dover indire i concorsi per l'assunzione di personale secondo le modalità e i criteri indicati nella legge n. 444/1985 già citata;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di preparatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, seconda qualifica funzionale, carriera ausiliaria tecnica.

I quattro posti sono ripartiti come segue:

Regione Piemonte:

Asti - Istituto sperimentale per l'enologia . . . . . posti 1

Regione Lombardia:

Lodi - Istituto sperimentale lattiero-caseario. . . . » 1

Regione Veneto:

Rovigo Istituto sperimentale per le colture industriali - Sezione operativa periferica . . . . » 1

Regione Campania:

Salerno - Istituto sperimentale per l'orticoltura . . » 1

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni:

manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico; preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali; preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età previsti dalle vigenti norme;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, e corredate dei titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

Ai fini dell'assegnazione, i candidati dovranno indicare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'elenco di tutte le sedi e degli uffici in ordine di preferenza, fermo restando che l'assegnazione stessa sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria.

I candidati dovranno altresì indicare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Ai fini della valutazione comparativa da parte della commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria di merito, i candidati dovranno allegare idonee attestazioni comprovanti il possesso dei sottoelencati titoli o requisiti:

specifica attività svolta nell'ambito delle mansioni elencate nel precedente art. 1, comma terzo, sia presso la pubblica amministrazione o le Forze armate che presso privati. I servizi prestati presso privati dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro;

titolo di studio superiore a quello elementare. Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità alla legge sul bollo ed essere prodotti in originale o in copia debitamente autenticata.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità ai criteri stabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito, salvo quelli comprovanti servizi nelle amministrazioni dello Stato.

La valutazione dei titoli precederà le prove di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione di ciascuna delle prove, pratica e di idoneità tecnica.

Dette prove non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i candidati che intendano far valere i titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, approverà la graduatoria di merito. Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Approvata la graduatoria di merito si procederà, in via provvisoria, a nominare immediatamente in prova nella qualifica per la quale hanno concorso e ad immettere in servizio con le modalità di cui all'art. 3 gli idonei nell'ordine della graduatoria stessa, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Essi non potranno essere trasferiti prima di cinque anni dall'assunzione.

Entro il primo mese di servizio dovrà essere presentata al capo dell'ufficio di destinazione la documentazione in carta legale di cui ai successivi commi, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore all'assunzione in servizio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o da un medico militare dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione in servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Eventuali incompletezze o irregolarità sanabili della documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere regolarizzate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento dell'apposito invito da parte dell'amministrazione.

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data di assunzione, la mancata consegna della documentazione prescritta entro il termine di cui al quinto comma del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma precedente, ovvero la produzione di documenti vulnerati da vizi insanabili, comporta la decadenza dal diritto alla nomina stessa.

Qualora si verifichi la sopravvenienza di inefficacia del provvedimento di nomina immediatamente esecutivo, per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di lavoro rese fino alla comunicazione di detta ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con le procedure di cui al presente decreto si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1986
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 21

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divizione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in.. via .... c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a .... posti di .... nel ruolo ....

Dichiara:

di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo .... c.a.p. ....

Ai fini dell'assegnazione in caso di nomina il sottoscritto inoltre indica in ordine di preferenza le seguenti sedi: ....

Elenco titoli allegati:

Data, ...

Firma

....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno, inoltre, indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

86A2294

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 3 del 1986 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 24 marzo 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1986, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 225, che approva la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti, vacanti al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti per i servizi amministrativi centrali dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1984.

86A2343

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale pubblico, per esami, a sette posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto, da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, numero 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, numero 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, numero 555;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze.

I vincitori saranno assegnati presso la sede predetta ove presteranno servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare, altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'ex carriera di appartenenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi

di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre: i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Firenze.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 24 maggio 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... (provincia di ....) il ....
e residente dal (1).. in ....
(provincia di ....) via............................ n. ....

chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze, indetto con decreto presidenziale 3 marzo 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titoli di studio.........................
.... conseguito in data ....
presso .... sito in ....
via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica di (5)..;
....,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Firenze ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni...................
.... ed eventuale recapito telefonico ....

Visto: si autentica la firma del sig. (6)..

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2210

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, scienze economiche e commerciali e sociologia per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), su incarico del Ministero per il commercio estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per il corso di specializzazione in commercio estero «Fausto De Franceschi» di Roma.

Il corso ha la durata di circa sei mesi con frequenza a tempo pieno; si terrà presso la sede dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), via Liszt, 21 - 00144 Roma, ed ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane.

Il corso comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

È riservato a laureati in discipline economico-giuridiche, con buona conoscenza della lingua inglese, che non abbiano superato i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Le domande di partecipazione — corredate dal certificato di laurea, dal piano di studi con relative votazioni e da due fotografie formato tessera — dovranno essere dattiloscritte e redatte in carta libera con firma autenticata e dovranno pervenire entro quaranta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla sede dell'ICE, via Liszt, 21 - 00144 Roma.

Il bando di concorso ed ogni altra informazione possono essere richiesti presso la sede dell'ICE, via Liszt, 21 - 00144 Roma, tel. 5992588/5992401, o presso le sedi periferiche in Italia dello stesso Istituto.

86A2295

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale dei ruoli tecnico professionale ed amministrativo.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai seguenti concorsi:

Bando n. 2/85 (scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 3/85 (scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 9/85 (scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Bando n. 11/85 (scadenza: giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico.

86A2214

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Diario della prova di esame-colloquio del pubblico concorso, per titoli ed esame, a complessivi otto posti di ruolo nella qualifica professionale di operaio tecnico provetto.

La prova di esame-colloquio del pubblico concorso, per titoli ed esame, a complessivi otto posti di ruolo nella qualifica professionale di operaio tecnico provetto in prova (quinta qualifica funzionale), di cui quattro posti per l'area «manutenzione aeronautica (cellula e propulsori)» (programma *A*) e quattro posti per l'area «manutenzione elettrica-elettronica» (programma *B*), indetto con delibera del consiglio di amministrazione 7 maggio 1985, n. 57 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 14 giugno 1985, si terrà presso la sede centrale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, via Salaria, 716 - Roma, nei seguenti giorni:

programma *A*: 7-8 maggio 1986, con inizio alle ore 9;

programma *B*: 5-6 maggio 1986, con inizio alle ore 9.

86A2421

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/5, a:

nove posti di assistente medico - area funzionale di medicina (quattro posti pediatria neonatologia e cinque posti pediatria immaturi);

due posti di coadiutore sanitario medicina di base, disciplina prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L., ufficio concorsi, in Taranto.

86A2385

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di assistente di chirurgia vascolare;

un posto di capo ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Treviso.

86A2387

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 12.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami a tre posti di ostetrica (operatore professionale di 1ª categoria - coordinatore) presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

86A2395

REGIONE TOSCANA

Selezione pubblica, per chiamata diretta, ad un posto di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetta selezione pubblica, per chiamata diretta, per titoli ed esami, ad un posto di commesso presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. d'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Grosseto.

86A2392

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Bellano (Como).

86A2393

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale per la prima divisione presso l'unità sanitaria locale n. 68

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale per la prima divisione presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Passirana di Rho (Milano).

86A2391

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 77 del 3 aprile 1986 pubblica il seguente errata-corrige:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Errata-corrige del concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, parte seconda, del 20 marzo 1986.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221